

LA NOTIFICA TRAMITE PEC


Criticità e Soluzioni

Camera Civile di Viterbo
«Carlo Alfonso Pesaresi»
01.02.2018

SALVE !


Per contattarmi:
marcoprosperoni@avv.it





1.

La Legge 53 del 1994





“

*Art. 1 (L. 53/94):
In quali materie...*

*«L'avvocato ... può eseguire la
notificazione di atti in materia
civile, amministrativa e
stragiudiziale ...»*





Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Valida dal 01 luglio 2016



COMMISSIONE TRIBUTARIA

8

Valida –in genere- da fine 2017.

Varia da regione a regione a seconda dell'entrata in vigore del processo tributario telematico.

*Sentenza Cass. n. 18321 del 2017, la notifica tramite PEC - posta in essere nel 2013 dal difensore del contribuente all'Amministrazione finanziaria - del ricorso introduttivo della lite non è conforme ad alcun modello legale e pertanto ritenersi **giuridicamente inesistente**, in quanto tale non sanabile.*

**Cass., Sez. un.,
18 aprile 2016,
n. 7665**

«...La nullità della notificazione di un atto processuale a mezzo PEC per inosservanza delle relative disposizioni non può mai essere pronunciata se – malgrado l'irritualità della notifica – l'atto è venuto a conoscenza del destinatario.»



Art. 156 c.p.c.

-raggiungimento dello
scopo-

Rilevanza della nullità.

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Art. 157 c.p.c.

- sanatoria della nullità -

Rilevabilità e sanatoria della nullità.

Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

Art. 160 c.p.c.

-nullità per incertezza del destinatario-

Nullità della notificazione.

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

L'Art. 3 bis ci chiarisce:


A chi si può fare la N.T.

Da dove deve essere inviata la N.T.

Come, eventualmente, si autentica l'atto da notificare

Quando si perfeziona la notifica

Come si redige la relata ed il suo contenuto



“

*Art. 3 bis comma 1
(L. 53/94):*

a chi ... e ... da chi

*«... all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi, ...
... utilizzando un indirizzo di posta
elettronica certificata del notificante
risultante **da pubblici elenchi...**»*





PUBBLICI ELENCHI



Registro Imprese (www.registroimprese.it)
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)
Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (www.inipec.gov.it)

Questi sono quelli «facili»



Molti di voi già lo sapranno, ma dal 18 agosto 2014 questo non è più un «**pubblico registro**» utilizzabile per le notifiche telematiche alle pubbliche amministrazioni.

18



Ultime News

- 22/01/18 - Pubblicazione del decreto di accertamento della piena funzionalità ed avviso di adozione delle specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche
- 08/01/18 - Sperimentazione rilascio certificato 335 c.p.p. tramite sistema P@ss - aggiornamento documentazione
- 29/12/17 - Sperimentazione rilascio certificato 335 c.p.p. tramite sistema P@ss

[Tutte le news](#)

Servizi

Servizi riservati

[Effettua Login](#)

Consultazione registri

Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.

Consultazione registri Corte di Cassazione

Consultazione registri Corte di Cassazione

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.

Registro PP.AA.

Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -

Pagamenti

Pagare con strumenti telematici.



Publici elenchi gestiti dal Ministero della Giustizia

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

- Totale soggetti attivi: **1.058.859**
- Avvocati attivi iscritti: **253.081**
di cui 236.321 con indirizzo di PEC (93%)

Registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni

- Totale PP.AA. iscritte: **865**
di cui 529 con indirizzo di PEC (61%)



Ministero della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

5

Pensate che le pubbliche amministrazioni sono oltre 22.000

*Alcuni tribunali, come quello di Milano (ordinanza 33200 dell'8 dicembre 2016), hanno considerato valida la notifica effettuata alla Pec di una P.A. tratta dagli elenchi IPA, evidenziando una ingiustificata disparità di trattamento tra le notifiche ai privati e quelle alle Pa. Ma Dipartimento per gli Affari di Giustizia con la circolare 4664 del 20-28 giugno 2016, ha precisato che a oggi «**il registro Ipa non può essere considerato un pubblico elenco**».*



IN TAL SENSO:

*TAR, Basilicata, sez. I,
sentenza 21/09/2017 n°
607*

*notificazione considerata
nulla.*

CONTRARIA:

*Il TAR Sicilia – Palermo,
Sez. III, con la sentenza n.
1842 del 13 luglio 2017, si
è pronunciato sulla
regolarità della notifica di
un atto alla casella PEC
della PA, nel caso in cui
tale indirizzo sia stato
ricavato dai registri
dell'IPA e non dal registro
tenuto dal Ministero della
Giustizia.*



“

*Art. 3 bis (L. 53/94)
comma 3:
quando si perfeziona*

*«La notifica si perfeziona,
per il ... notificante,
... **la ricevuta di accettazione** ...,*

*per il destinatario,
... **la ricevuta di avvenuta consegna**
....»*



“

*Art. 3 bis (L. 53/94)
comma 4:*

Contenuto dell'oggetto

*«Il messaggio deve indicare
nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994».»*



Cass., sez. VI, 4 ottobre 2016, n. 19814

«Non è affetta da
nessuna nullità la notifica
effettuata a mezzo pec
che **non riporti**
nell'oggetto del
messaggio di posta la
dicitura "**notificazione ai
sensi della legge n.
53/1994**"»





“

*Art. 3 bis (L. 53/94)
comma 5:*

Forma della relata

«L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.»



Cass., ordinanza n. 6518/2107

«...Né ha pregio l'eccezione
inammissibilità del ricorso
per cassazione in ragione
della nullità della
notificazione eseguita a
mezzo PEC dal difensore
del ricorrente, **perché la
relata sarebbe un
documento privo della
firma digitale ...»**



Cassazione, Sezione VI Civile, n. 15984 del 27/06/2017

«...vale il principio di diritto che “L’irritualità della notificazione di un atto (..) a mezzo di PEC non ne comporta la nullità se la consegna (nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”»

marcoprosperoni@avv.it - 01.02.2018



Questa invece può rendere
la notifica **NULLA**
o addirittura **INESISTENTE**


**E' INDISPENSABILE FARE SEMPRE LA
VERIFICA A RITROSO DELLA PEC**



Corte di appello di Bologna, sentenza 26- 09/2-10 2014

*«...tenendo presente il
criterio primario per cui lo
"scopo" della 'notifica -
secondo la nozione degli
artt. 160 e 156 c.u. c.p.c. -
non sta soltanto nel portare
un determinato atto a
conoscenza del
destinatario, quanto quello
di conseguire una "certezza
legale" di tale
trasmissione»*





Notifica della
sentenza
presso la
cancelleria e
non alla PEC
del
destinatario è
nulla

33

Cassazione Civile, sez. III,
sentenza 11/07/2017 n°
17048